

## ORDINANZA TRIBUNALE DI BRESCIA

Emessa il 20 ottobre 1993 n. 68.  
(G.U. 1°s.s. 9 marzo 1994 n. 11)

### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa con atto di citazione del 21 maggio 1993 ed iscritta al n. 6762 dei ruoli generali affari civili contenziosi dell'anno 1993 da (omissis), con l'avv. (omissis), attrici, contro ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Brescia, contumace, convenuto.

Rilevato che le attrici, iscritte al primo anno di laurea in medicina e chirurgia rispettivamente nell'anno accademico 1980/1981 e 1984/1985, laureatesi nel 1992, abilitate all'esercizio della professione di medico chirurgo ed iscritte al relativo albo, in data 22 luglio 1992 e 14 gennaio 1993 chiesero anche l'iscrizione all'albo degli odontoiatri;

Rilevato che le domande furono rigettate in data 12 agosto 1992 e 9 febbraio 1993 all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Brescia «in quanto superati i termini di cui alla legge n. 471/1988», il cui articolo unico dispone che «i laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, abilitati all'esercizio professionale, hanno facoltà di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri ...entro il 31 dicembre 1991 »;

Rilevato che di conseguenza le attrici hanno convenuto in giudizio l'ordine predetto, chiedendone la condanna alla iscrizione delle stesse anche nell'albo degli odontoiatri e, in via pregiudiziale, domandando la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità della legge n. 471/1988 in relazione agli artt. 3-4-33-34 della Costituzione;

Rilevato che la questione di costituzionalità proposta è sicuramente rilevante, posto che dalla sua risoluzione dipende l'accertamento del diritto delle attrici ad essere iscritte anche nell'albo degli odontoiatri;

Rilevato che l'eccezione di incostituzionalità non appare manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione, in quanto la norma impugnata crea una ingiustificata disparità di trattamento tra medici chirurghi specialisti in odontoiatria, che possono essere iscritti ad entrambi gli albi, e medici chirurghi non specialisti i quali, pur essendo riconosciuti idonei all'esercizio dell'odontoiatria, debbono «optare» per l'iscrizione all'uno o all'altro albo;

Rilevato che proprio con riferimento all'art. 3 Cost. la Corte costituzionale (con sentenza n. 100/1989) ha ritenuto incostituzionale la disposizione - sostanzialmente identica a quella in esame - dell'art. 20 legge n. 409/1985, anche in relazione al termine stabilito per l'opzione, avendo ritenuto la Corte che la richiesta di iscrizione debba poter essere effettuata senza limiti di tempo;

Rilevato che la rimessione degli atti alla Corte costituzionale in relazione alla possibile illegittimità della norma impugnata con riferimento all'art. 3 della Costituzione rende superfluo l'esame degli altri profili di incostituzionalità denunciati;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Brescia il 20 ottobre 1993

Il Presidente rel.: DESSI

I giudici: FRANGIPANE-TERZI

## ORDINANZA TRIBUNALE DI BRESCIA

Emessa il 20 ottobre 1993 n. 69.  
(G.U. 1°s.s. 9 marzo 1994 n. 11)

Professioni - Sanitari - Medici chirurghi privi di specializzazione in odontoiatria ma iscritti negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985 al primo anno del relativo corso di laurea - Facoltà di richiedere l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, mantenendo l'iscrizione all'albo dei medici - Esclusione - Disparità di trattamento rispetto ai medici specializzati in odontoiatria che possono mantenere l'iscrizione all'albo dei medici per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 100/1989.

(Legge 31 ottobre 1988, n. 471, comma unico).

(Cost., art. 3).

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa con atto di citazione del 21 aprile 1993 ed iscritta al n. 5312 del ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 1993 da (omissis), con l'avv. (omissis), attori, contro ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Brescia, contumace, convenuto.

Rilevato che gli attori, iscritti al primo anno di laurea in medicina e chirurgia negli anni accademici 1983/1984 (omissis) e 1984/1985 (omissis), laureatisi nel 1992, abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, in data 8 giugno 1992 (omissis), il 16 giugno 1992 (omissis) e 19 giugno 1992 (omissis) chiesero l'iscrizione all'albo dei medici ed anche a quello degli odontoiatri;

Rilevato che le domande di iscrizione all'albo degli odontoiatri furono rigettate dall'ordine dei medici chirurghi degli odontoiatri della provincia di Brescia «in quanto superati i termini di cui alla legge n. 471/1988», il cui articolo unico dispone che «i laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, abilitati all'esercizio professionale, hanno facoltà di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri ... entro il 31 dicembre 1991»;

Tranne i punti in cui, all'inizio della motivazione, si menzionano «gli attori» (anziché «le attrici») e l'accertamento del diritto «degli attori» ad essere «iscritti» (anziché «delle attrici» ad essere «iscritte») il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello della ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 68/1990).

#### ORDINANZA TRIBUNALE DI BRESCIA

Emessa il 20 ottobre 1993 n. 70  
(G.U.1° s.s.9 marzo 1994 n. 11)

Professioni - Sanitari - Medici chirurghi privi di specializzazione in odontoiatria ma iscritti negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985 al primo anno del relativo corso di laurea - Facoltà di richiedere l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, mantenendo l'iscrizione all'albo dei medici - Esclusione - Disparità di trattamento rispetto ai medici specializzati in odontoiatria che possono mantenere l'iscrizione all'albo dei medici per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 100/1989.

(legge 31 ottobre 1988, n. 471, comma unico).

(Cost., art. 3).

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa con atto di citazione del 2 aprile 1993 ed iscritta al n. 5410 del ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 1993 da (omissis), con l'avv. (omissis), attrice, contro ordine degli odontoiatri di Brescia, contumace, convenuto.

Rilevato che l'attrice, iscritta al primo anno di laurea in medicina e chirurgia nell'anno accademico 1981/1982 laureatasi il 23 luglio 1992, abilitata all'esercizio della professione di medico chirurgo, ed iscritta al relativo albo, in data 18 gennaio 1993 chiese anche l'iscrizione all'albo degli odontoiatri;

Rilevato che la domanda fu rigettata in data 21 gennaio 1993 dall'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Brescia "in quanto superati i termini di cui alla legge n. 471/1988", il cui articolo unico dispone che "i laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, abilitati all'esercizio professionale, hanno facoltà di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri....entro il 31 dicembre 1991";

Tranne i punti in cui, all'inizio della motivazione, si parla di "attrice" (anziché di "attrici") e di questione di legittimità costituzionale della legge n. 471/1988 in relazione agli artt. "2, 3, 4, 10, 33, 35, 41 e 97" (anziché "3, 4, 33, 34") della Costituzione, nonché di accertamento del diritto " dell'attrice ad essere iscritta "(anziché del diritto "delle attrici ad essere iscritte") il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 68/1994)